



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO

Comunicazione Enea:
salvo il diritto alla de-
trazione senza alcuna
sanzione

Publicato il decreto
Sblocca cantieri

Publicato il decreto
sulla progettazione an-
tincendio delle attività
soggette al controllo
da parte dei Vigili del
Fuoco

Comunicazione Enea: salvo il diritto alla detrazione senza alcuna sanzione

Finalmente è nota la rilevanza ai fini fiscali della comunicazione dei dati all'Enea per gli interventi edili e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili come disciplinati dall'articolo 16-bis del TUIR.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate, in linea con il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso noto con la risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E che il mancato o tardivo invio della comunicazione all'ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini la perdita del diritto a fruire della detrazione fiscale connessa ai predetti interventi di ristrutturazione, né tanto meno è prevista l'applicazione di alcuna sanzione laddove non si provveda a tale adempimento.

Tale posizione, sostenuta dalla CNA in occasione della fitta interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, deriva dalla lettura della disposizione recata dall'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, comma aggiunto in sede di legge di Bilancio 2018, che ha previsto l'invio telematico all'ENEA dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia in analogia agli interventi di riqualificazione energetica.

Non si evince, infatti, dalla lettura della norma citata la perdita del

diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, né tanto meno dall'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione tra i quali appunto non rientra la comunicazione dei dati all'Enea.

Resta fermo l'obbligo dell'invio telematico dei dati all'Enea per gli interventi di ristrutturazione edilizia al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei predetti interventi.

Publicato il decreto Sblocca cantieri

E' stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019, noto come "Sblocca cantieri".

Il decreto era già stato approvato "salvo intese" nella seduta del CdM n. 50 del 20 marzo 2019, tuttavia, a causa dei lunghi tempi che il Governo si era riservato per limare il testo, il Quirinale ha ritenuto necessario un ulteriore passaggio attraverso un nuovo Consiglio dei Ministri.

Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impul-

so al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Le novità riguardano in particolare 79 modifiche al codice, tra cui:

- superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
- innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
- il massimo ribasso è consentito per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- la soglia per gli affidamenti diretti resta a 4-0.000 euro;
- è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
- l'anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
- il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell'importo complessivo del contratto;
- il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell'impresa;
- eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici;
- vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
- eliminato l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
- la possibilità per le stazioni appal-

tanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

- le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.

Modificato il Testo unico per l'edilizia

Il dl 32/2019 (Sblocca cantieri), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 aprile 2019, tra le altre cose, ha anche modificato il Testo Unico per l'Edilizia (dpr 380/2001).

Con l'entrata in vigore del dl Sblocca cantieri vengono effettuate modifiche al comma 1 e introdotti comma 1-bis e 1-ter all'art. 2 bis del dpr 380/2001, che viene così riscritto:

Art. 2-bis. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e nonché disposi-

zioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è co-

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCACI ANCHE SU:



RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

munque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Viene modificato l'articolo 65 relativo alla denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. La nuova formulazione dell'art. 65 è la seguente:

Art. 65 (R) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati: il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in mod chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: i certificati delle prove sui materiali impiegati e messi da laboratori di cui all'articolo 59; per le opere in conglomerato armato precom-

presso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Apportate modifiche agli art. 67, 93 e inserito il nuovo art. 94-bis che è il seguente:

Art. 94-bis Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definirà le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui sopra, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" riportati al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Publicato il decreto sulla progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9-5 del 23 aprile 2019 il decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 recante modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

Il decreto nasce dalla necessità di continuare



OGGI RISPARMIA DI PIU'!

CNA Servizi più
I nostri **vantaggi e sconti esclusivi**
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.

l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Tale norma entrerà in vigore il 21 ottobre 2019, cioè 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche introdotte dal decreto saranno ben 42 le attività soggette alle modifiche, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale. Invece saranno per ora escluse, così come riportato all'art.3 del dl, da tale obbligo le RTV attuali:

- 66 strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini
 - 67 asili nido
 - 69 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni
 - 75 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
- per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

- 1- l'ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR n. 151/2011).
- 2 - l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".